



Tribunale Ordinario di Vicenza

Ufficio Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXX/2024

Oggi **3 dicembre 2024**, ore 10.55 innanzi al Giudice dott. XXXXX XXXX, nella causa promossa da:

XXXX XXXXX c.f. XXXXXXXX

con l'Avv. ROSA DENIS

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO c.f. 80185250588

con l'Avv.

sono comparsi:

per parte ricorrente l'Avv. Antonio Marchesini in sostituzione dell'Avv. ROSA DENIS GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N), RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A); ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K); MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L); nessuno è comparso per parte convenuta.

Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il giudice invita la parte presente alla discussione della causa, ciò che la stessa fa riportandosi a tal fine integralmente alle conclusioni precedentemente assunte nei propri scritti.

A seguito della discussione il giudice si ritira per la decisione della causa e alle ore 15.45 dà lettura integrale della sentenza con il che essa si intende pubblicata:





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Orlandi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **n. XXX /2024 R.G. lav.**

promossa da:

XXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX) ,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Rosa Denis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588),

contumace

conclusioni : come precisate all'udienza odierna.

Oggetto : Altre ipotesi

motivazione

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del *bonus*-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2019- 20, 2020-21, 2021-22 e 2022-23, nei quali la stessa ha prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del convenuto Ministero.

La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato da questo Ufficio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, fondata.

Devono innanzitutto essere qui richiamate le precedenti pronunce emesse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale – si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dei magistrati della Sezione) di cui alle controversie nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav., già noti al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi - dovendo i principi in esse affermati essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-*bis* cpc; pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino



al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.



A tali principi il Ministero si dovrà attenere all'atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dalla parte ricorrente, attualmente docente di ruolo in servizio dal 01.09.2023, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa.

| AASS | dal | al | Tipo di supplenza |
|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 2019/20 | 25.09.2019 | 31.08.2020 | Supplenza annuale |
| 2020/21 | 07.10.2020 | 31.08.2021 | Supplenza annuale |
| 2021/22 | 06.09.2021 | 31.08.2022 | Supplenza annuale |
| 2022/23 | 06.09.2022 | 31.08.2023 | Supplenza annuale |

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma di € 2.000,00 con maggiorazione, come prevede la Suprema Corte di Cassazione in conseguenza dell'affermata natura pecuniaria del credito, di interessi o rivalutazione monetaria; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

La soccombenza impone la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente **XXXXX XXXXX**, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 2.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come



per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

2. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Giudice
dott. XXXXX XXXXX

